DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DI IMMOBILI URBANI AD USO ABITATIVO E DISPOSIZIONI DI SANATORIA

Art. 1

Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo

Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo e' prorogato di quarantadue mesi a decorrere dal 1 gennaio 1994. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Versione in vigore dal 5 novembre 1996, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria
Estremi	Legge 4 novembre 1996, n. 566
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-rilascio-di-immobili-urbani-ad-uso/art-1-disposizioni-in-materia-di-rilascio-di-immobili-urbani-ad-uso

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it